

Il documento che segue è messo a disposizione da
ASit Servizio Sociale su Internet

titolo/tema:	Proposta di legge di riordino della professione in applicazione dell'art.3 comma 5 della legge 148/2011		tipologia
autori:	CNOAS		documento
editore:	CNOAS	data/anno:	15/10/2011
città/luogo:	Roma	pagine/durata:	12 pagine
altro/note:	Pubblicato nel sito del CROAS Lombardia		
fonte/reperito al link:	http://www.ordineaslombardia.it/ArchivioFile/Pdf/riforma%20professione/Pdl_ordinamento_riordino_della_professione_17_10_11.pdf	in data:	12/12/2011

Ti invitiamo a visitare il nostro sito e ad iscriverti gratuitamente ai nostri spazi comunicativi professionali: la mailing list, il forum ed il gruppo di ASit su Facebook.

Se hai del materiale che ritieni utile inviare o fare altre segnalazioni, puoi contribuire all'arricchimento dei nostri spazi!

Considera inoltre la possibilità di sostenere le attività e iniziative di ASit iscrivendoti alla nostra associazione culturale e/o contribuendo attraverso una donazione volontaria.

La presente pagina non è da considerarsi come parte integrante del documento che segue, che viene pubblicato nel nostro sito con il consenso dell'autore, dell'editore e/o in quanto materiale di pubblico dominio reperibile nel web. Si raccomanda di citare sempre le fonti nel caso in cui si riutilizzino i materiali, nonché di rispettarne le licenze d'uso. E' inoltre gradita una comunicazione ai gestori del sito.

Buona lettura e, se vorrai, potrai inserire nel nostro sito commenti a questo materiale, contribuendo così ad uno scambio sul tema :-)

**Progetto di legge sull'ordinamento della professione di assistente sociale, in
ottemperanza dei principi enunciati dall'art. 3, comma 5 del D.L. 138/2011,
convertito. in L. 148/2011**

(Approvato nel Consiglio dell'Ordine il 15 ottobre 2011)

Capo I
Professione di Assistente sociale

Art. 1.

Esercizio della Professione di Assistente sociale

1. L'esercizio della professione di Assistente sociale è subordinata al conseguimento dell'abilitazione mediante esame di Stato e all'iscrizione all'Albo.
2. Gli Assistenti sociali svolgono in condizioni di autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica¹, l'attività professionale prevista dalle norme del loro ordinamento nel rispetto dei propri fondamenti teorici disciplinari, nonché delle norme del relativo profilo professionale e del Codice deontologico, utilizzando la metodologia propria della professione, sia in regime autonomo, sia in regime di lavoro subordinato o parasubordinato.
3. Facendo propri i contenuti della Raccomandazione del Consiglio di Europa Rec(2001)1, lo Stato e le Regioni nell'esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrativa, promuovono la valorizzazione delle funzioni e del ruolo della professione di Assistente Sociale al fine di contribuire alla promozione e alla tutela dei diritti delle persone e della collettività, allo sviluppo dei processi di inclusione sociale, dell'integrazione del sistema dei servizi alla persona e della loro organizzazione e promozione sia sul territorio nazionale che in altri Stati dell'Unione Europea.

Art. 2

Libera professione e tariffe professionali

1. È possibile esercitare la professione di Assistente sociale: in via autonoma, al di fuori di un rapporto di lavoro subordinato, in forma individuale o associata.
2. Il compenso per lo svolgimento della professione è determinato secondo le tariffe adottate con decreto del Ministro della Giustizia, su proposta del Consiglio Nazionale degli Assistenti sociali.
3. Il compenso per lo svolgimento della libera professione di Assistente Sociale segue le norme relative alla defiscalizzazione degli oneri.

1 Cfr. art. 3, comma 5, lett. a, D.L. n. 138/2011

Art. 3

Attività professionale

1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti all'Albo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, le seguenti attività:

- *area di aiuto nei processi di inclusione sociale:*

- a) attività, con autonomia tecnico-professionale e di giudizio in tutte le fasi dell'intervento sociale per la prevenzione, il sostegno, l'accompagnamento e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in condizione di difficoltà sociali;
- b) analisi della domanda sociale e costruzione di progetti individuali, partecipati e personalizzati interventi di case management;
- c) diagnosi sociale, analisi e decodifica dei bisogni complessi dei singoli, delle famiglie, dei gruppi e del territorio;
- d) attivazione, uso e valorizzazione delle risorse personali, ambientali, istituzionali, formali e informali;
- e) accoglienza, ascolto e attività di segretariato sociale, nonché prima valutazione dei bisogni;
- f) integrazione e attivazione di reti relazionali;
- g) consulenza e collaborazione agli organi giudiziari in materia minorile e di tutela di soggetti deboli o a rischio;
- h) orientamento, sostegno e accompagnamento di soggetti in condizione di difficoltà;
- i) uso e sperimentazione di metodologie avanzate e innovative di servizio sociale svolte in tutti i settori di esercizio della professione e nelle forme previste;
- l) coordinamento di interventi e servizi ad alta complessità;
- m) interventi interprofessionali, di équipe e di unità multi professionali di valutazione;
- n) counselling di Servizio Sociale;
- o) interventi in ambito specialistico di Servizio Sociale clinico;
- p) mediazione nelle situazioni di conflittualità interpersonale, e negli ambiti della mediazione familiare, penale, sociale e giovanile;

- *area preventivo-promozionale*

- a) sostegno nei processi di accesso alle risorse e alle prestazioni, nella conoscenza e fruizione dei diritti;
- b) interventi di pronta emergenza sociale;
- c) attività di informazione e comunicazione nei servizi sociali e sui diritti degli utenti;
- d) uso e sperimentazione di metodologie avanzate e innovative di servizio sociale svolte in tutti i settori di esercizio della professione e nelle forme previste;
- e) negoziazione e concertazione tra i soggetti sociali per la progettazione di

sistemi di benessere locale;

- f) attivazione di programmi di integrazione tra i vari ambiti operativi, tra mondi vitali delle persone e terzo settore;
- g) progettazione e conduzione di programmi di sensibilizzazione, responsabilizzazione e protezione sociale di gruppi e comunità;
- h) programmazione e gestione di servizi d'informazione, comunicazione e promozione dei diritti dei cittadini;
- i) attivazione e conduzione di osservatori sugli interventi, servizi e politiche sociali;

- area della organizzazione e gestione

- a) collaborazione alla programmazione degli interventi in campo delle politiche e dei servizi sociali;
- b) attivazione e gestione di flussi informativi nel campo dei servizi ;
- c) progettazione e gestione di interventi di servizio sociale e di servizi ad alta complessità;
- d) pianificazione, progettazione organizzazione e gestione manageriale nel campo delle politiche e dei servizi sociali, nonché dell'educazione ai diritti, alla coesione sociale, alla solidarietà, alla salute;
- e) analisi, costruzione e coordinamento di reti di servizi e prestazioni, nell'ambito delle proprie competenze;
- f) apporto tecnico per la costruzione di progetti territoriali e piani di zona;
- g) gestione di risorse umane, strutturali ed economiche nell'ambito dei servizi e delle politiche sociali;
- e) analisi e valutazione di qualità dei servizi sociali e delle prestazioni;
- g) gestione di processi per l'accreditamento dei servizi sociali;

- area didattico - formativa e di ricerca

- a) raccolta dati e studio di dati sociali e psico-sociali a fini di ricerca;
- b) attività formativa nel campo dei servizi alla persona;
- c) attività di coordinamento e supervisione di professionisti della professione e di operatori dei servizi sociali e sociosanitari;
- d) ricerca e monitoraggio nell'ambito degli interventi di Servizio Sociale, dei servizi e delle politiche sociali
- e) docenza e attività formativa/didattica nelle materie proprie del servizio sociale e delle discipline affini;
- f) supervisione professionale, interprofessionale e del tirocinio didattico come previsto nel corso di studi indicato dall'art.5, comma 1.

Capo II

Formazione e accesso alla professione di assistente sociale

Art. 4

Formazione universitaria

1. È istituita la classe di laurea a ciclo unico quinquennale denominata "LM87 - classe

- delle lauree magistrali in Servizio sociale".
2. Il Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca istituisce con proprio decreto, sentiti il CUN ed il Consiglio dell'Ordine Nazionale Assistenti Sociali, il Settore Scientifico Disciplinare denominato Servizio Sociale², cui afferiscono almeno i seguenti insegnamenti:
 - principi e fondamenti del Servizio sociale;
 - teoria e metodologia del Servizio sociale;
 - programmazione, amministrazione e organizzazione del Servizio sociale;
 - metodologia della ricerca applicata al Servizio sociale;
 - storia del Servizio sociale;
 - etica e deontologia professionale.
 3. Per essere iscritto all'Albo degli assistenti sociali è necessario essere in possesso di diploma di laurea afferente alla classe di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dall'art. 22.
 4. In ragione della specificità dei contenuti dell'attività professionale i corsi di laurea afferenti alla classe di cui al comma 1, devono prevedere l'attivazione degli insegnamenti di cui al comma 2, aventi carattere obbligatorio, l'attivazione di altri insegnamenti specificamente dedicati allo studio delle attività proprie degli assistenti sociali, da individuarsi con decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, sentito il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti sociali.
 5. In attesa dell'espletamento dei concorsi per l'incardinamento nei ruoli delle Università dei docenti di Servizio Sociale, gli insegnamenti di cui al comma 2 possono essere affidati mediante conferimento di contratto di diritto privato ad Assistenti Sociali di comprovata esperienza professionale, sulla base della valutazione dei *curricula* attestanti lo svolgimento della professione, nonché le attività formative e scientifiche realizzate nei settori di interesse della professione.
 6. Il dottorato di ricerca in Servizio Sociale, avente ad oggetto le materie caratterizzanti la professione di Assistente Sociale, è approvato dal Ministro per l'Istruzione, Università e Ricerca, sentito il Consiglio Nazionale degli Assistenti Sociali.

Art. 5 *Tirocinio*

1. Il tirocinio professionale previsto dall'ordinamento didattico svolto nel corso di laurea di cui al comma 1, avrà una durata di ore pari a 950.
Il tirocinio si svolge sulla base di apposite Convenzioni stipulate tra gli Atenei ed i Consigli Regionali dell'Ordine, sulla base di una convenzione quadro stipulata tra il

2 Per ciò che riguarda la descrizione del contenuto del SSD, si richiama, a titolo di esempio, il contenuto del settore sd IUS 01 (diritto privato): IUS/01 - Diritto privato. "Il settore comprende gli studi relativi al sistema del diritto privato quale emerge dalla normativa del codice civile e dalle leggi ad esso complementari. Gli studi attengono, altresì, al diritto civile, ai diritti delle persone, della famiglia, al diritto dell'informatica, ai profili privatistici del diritto dell'informazione e della comunicazione e al biodiritto".

Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali. Il tirocinio è svolto in ambito professionale specifico con la supervisione di un Assistente sociale iscritto all'Albo Professionale da almeno 5 anni.

2. Il Consiglio regionale dell'Ordine degli Assistenti sociali vigila sul corretto esercizio del tirocinio, secondo le modalità stabilite dalla Convenzione quadro, dalle Convenzioni regionali e da apposito regolamento assunto dal Consiglio nazionale, sentiti i Consigli regionali.

Art. 6

Esame di Stato

1. L'iscrizione all'Albo è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica nella classe LM87 (classe delle lauree magistrali in Servizio sociale).
3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
 - a) una prima prova scritta nelle seguenti materie o argomenti: aspetti teorici e applicativi delle discipline dell'area di servizio sociale; principi, fondamenti, metodi, tecniche professionali del servizio sociale, del rilevamento e trattamento di situazioni di disagio sociale;
 - b) una seconda prova scritta, sui seguenti argomenti: teoria e metodi di pianificazione, organizzazione e gestione dei servizi sociali; metodologie di ricerca nei servizi e nelle politiche sociali; metodologie di analisi valutativa e di supervisione di servizi e di politiche dell'assistenza sociale; principi di politica sociale; principi e metodi di organizzazione e offerta di servizi sociali;
 - c) una prova pratica nelle seguenti materie o argomenti: analisi, discussione e formulazione di proposte di soluzione di un caso prospettato dalla commissione nelle materie di cui alla lettera b);
 - d) una prova orale, sulle seguenti materie o argomenti: legislazione e deontologia professionale; discussione dell'elaborato scritto; esame critico dell'attività svolta durante il tirocinio professionale.

Art. 7

Albo degli Assistenti sociali

1. Presso ciascun Consiglio regionale dell'Ordine degli Assistenti sociali è istituito l'Albo degli Assistenti sociali.
2. Agli iscritti all'Albo spetta il titolo professionale di Assistente sociale.
3. L'iscrizione all'Albo professionale dell'Ordine degli Assistenti sociali è obbligatoria per esercitare la professione. Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'Albo:
 - a) avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione;
 - b) avere la residenza o il domicilio professionale nella regione o in una delle regioni che costituiscono l'ambito territoriale dell'Ordine;
 - c) non essere stato già radiato dall'Albo o condannato, con sentenza passata in giudicato, per un reato che comporta l'interdizione dalla professione.
4. Gli interessati presentano domanda al Consiglio regionale o interregionale dell'Ordine allegando i documenti attestanti il possesso del requisito di cui al

comma 3) lettera a) e il versamento delle tasse di iscrizione e di concessione governativa.

5. Il Consiglio provvede sulle domande di iscrizione, in ordine di presentazione, nel termine di trenta giorni. Trascorso tale termine la domanda si intende accolta.
6. Non è consentita l'iscrizione in più di un Albo regionale o interregionale.
7. L'iscrizione all'Albo è requisito necessario per l'esercizio della professione sia in forma autonoma di libera professione che alle dipendenze della Pubblica Amministrazione o di soggetti privati.

Art. 8

Servizio sociale professionale, accesso alla dirigenza

1. Ai sensi dell'art. 22 della L.328/2000, è istituita la dirigenza dell'area sociale e del servizio sociale professionale.
2. Costituiscono titolo per l'accesso ai livelli funzionali dell'area sociale e del servizio sociale professionale e per lo svolgimento di funzioni dirigenziali, presso Enti, Amministrazioni ed Organismi, il possesso della laurea magistrale nella classe LM 87 "Servizio Sociale" o di titolo equivalente rilasciato in base agli ordinamenti didattici previgenti nonché l'iscrizione all'Albo degli Assistenti Sociali.

Capo III

Norme organizzative

Art. 9

Organizzazione e funzionamento dei Consigli regionali dell'Ordine e del Consiglio nazionale

1. L'organizzazione, il funzionamento, le modalità di elezione dei Consigli regionali dell'Ordine e del Consiglio nazionale, nonché la tenuta dell' Albo restano disciplinati dal DM 11 ottobre 1994, n. 615 e dal DPR 8 luglio 2005, n. 169, fatto salvo quanto previsto dal presente capo 3.
2. L'Assistente sociale componente di un Consiglio regionale, del Consiglio nazionale o di un Consiglio di disciplina ha diritto di astenersi dalle prestazioni lavorative a favore dell'Amministrazione di appartenenza al fine di partecipare alle attività istituzionali dell'Ordine, secondo modalità concordate tramite apposita convenzione tra l'amministrazione di appartenenza e il competente organo istituzionale.

Capo IV

Organi di disciplina e procedimento disciplinare

Art. 10

Consiglio regionale di disciplina

1. Nella seduta di insediamento, o comunque nella prima seduta utile successiva, il Consiglio regionale dell'Ordine nomina il Consiglio regionale di disciplina.

2. Il Consiglio regionale di disciplina è composto da sei membri. Cinque membri sono nominati tra gli iscritti all'Albo da almeno dieci anni, che garantiscano indipendenza di giudizio e nei confronti dei quali non siano state irrogate in precedenza sanzioni disciplinari. Il sesto membro, senza diritto di voto, è un Avvocato abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, scelto tra gli iscritti negli albi degli Avvocati. Il Consiglio regionale dell'Ordine nomina altresì un componente Avvocato supplente che sostituisce il componente effettivo in caso di impedimento.
3. La carica di membro del Consiglio regionale di disciplina è incompatibile con quella di membro del Consiglio regionale dell'Ordine, con quella di Consigliere nazionale e con quella di membro del Consiglio nazionale di disciplina.
4. Il Consiglio regionale di disciplina resta in carica per una durata corrispondente a quella del Consiglio regionale dell'Ordine che lo ha nominato, ed ha sede presso il Consiglio regionale dell'Ordine.

Art. 11

Competenze del Consiglio regionale di disciplina

1. Il Consiglio regionale di disciplina esercita l'azione disciplinare nei confronti degli iscritti all'Albo e adotta le sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento professionale.
2. Esso elegge un Presidente tra i membri iscritti all'Albo.
3. Le sedute del Consiglio regionale di disciplina sono valide se sono presenti almeno tre componenti iscritti nell'Albo, oltre al componente Avvocato.
4. Il Consiglio regionale di disciplina delibera a maggioranza dei presenti.
5. Per ogni procedimento disciplinare, è nominato un relatore tra i membri iscritti all'Albo.
6. Il Consiglio regionale di disciplina riferisce annualmente al Consiglio regionale dell'Ordine dell'attività svolta.

Art. 12

Il procedimento disciplinare

1. Il procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti nell'Albo è volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare dell'incolpato per le azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, o del Codice deontologico, o siano comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro, a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione.
2. Il procedimento disciplinare deve svolgersi secondo i principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, nonché nel rispetto delle garanzie del contraddittorio.
3. Il Consiglio nazionale, sentito il Consiglio nazionale di disciplina di cui al successivo art. 17, adotta ed aggiorna il Codice deontologico della professione e disciplina, con propri regolamenti, l'esercizio della funzione disciplinare a livello regionale e nazionale, nel rispetto dei principi enunciati nei commi seguenti. Per quanto non espressamente previsto, si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice di procedura civile.

4. Il procedimento ha inizio d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero presso il tribunale nel cui circondario ha sede il Consiglio, ovvero su richiesta degli interessati.
5. La responsabilità disciplinare è accertata ove siano provate la inosservanza dei doveri professionali e la intenzionalità della condotta, anche se omissiva.
6. La responsabilità sussiste anche allorquando il fatto sia commesso per imprudenza, negligenza od imperizia, o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.
7. Del profilo soggettivo deve tenersi conto in sede di irrogazione dell'eventuale sanzione, la quale deve essere comunque proporzionata alla gravità dei fatti contestati e alle conseguenze dannose che possano essere derivate dai medesimi.
8. Il professionista è sottoposto a procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti l'attività professionale, qualora si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano l'immagine e la dignità della categoria.
9. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l'iscritto sottoposto a procedimento, sia stato invitato a comparire avanti il Consiglio di disciplina, con l'assegnazione di un termine non inferiore a trenta giorni per essere sentito. L'incolpato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive, e di farsi assistere da un avvocato.
10. L'autorità giudiziaria è tenuta a dare comunicazione al Consiglio regionale di disciplina dell'esercizio dell'azione penale nei confronti di un iscritto.
11. Le deliberazioni disciplinari sono notificate entro trenta giorni all'interessato ed al pubblico ministero presso il tribunale. La delibera è altresì comunicata al procuratore generale presso la corte di appello ed al Ministero della giustizia.
12. Il professionista che sia sottoposto a giudizio penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, tranne ove sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso.
13. L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni dal compimento dell'evento che può dar luogo all'apertura del procedimento disciplinare.

Art. 13

Astensione e ricsuzione

1. I membri del Consiglio regionale di disciplina devono astenersi quando ricorrono i motivi di astensione indicati nell'articolo 51 del Codice di procedura civile e possono essere ricsuati per gli stessi motivi.
2. Sull'astensione e sulla ricsuzione decide il Consiglio regionale di disciplina.
3. Se non è disponibile il numero dei componenti del Consiglio regionale di disciplina che è prescritto per la validità delle sedute, la competenza è del Consiglio regionale di disciplina avente sede nella città più vicina, individuata dal Consiglio nazionale dell'Ordine.

Art. 14
Sanzioni

1. Al termine del procedimento disciplinare, il Consiglio regionale di disciplina può irrogare le seguenti sanzioni:
 - a) l'ammonizione;
 - b) la censura;
 - c) la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo di tempo non superiore ad un anno;
 - d) la radiazione dall'Albo.

Art. 15
Sospensione cautelare

1. La sospensione cautelare può essere disposta, in relazione alla gravità del fatto, per un periodo non superiore a cinque anni.
2. La sospensione cautelare è comunque disposta in caso di applicazione di misura cautelare o interdittiva, di sentenza definitiva con cui si è applicata l'interdizione dalla professione o dai pubblici uffici.
3. L'iscritto sottoposto a procedimento disciplinare, deve essere sentito prima della deliberazione. Ove ciò non sia possibile per causa di forza maggiore, sentita l'autorità competente, si provvederà nei modi e mezzi indicati.

Art. 16
Impugnazioni

1. Avverso le decisioni assunte dal Consiglio regionale di disciplina, l'interessato e il pubblico ministero possono proporre, entro trenta giorni dalla notificazione, ricorso al Consiglio nazionale di disciplina, formato ai sensi dell'articolo seguente.
2. Il Consiglio nazionale di disciplina può sospendere l'efficacia dei provvedimenti.
3. Il Consiglio nazionale di disciplina riesamina integralmente i fatti e, valutate tutte le circostanze, può infliggere una sanzione disciplinare anche più grave.

Art. 17
Consiglio nazionale di disciplina

1. Nella seduta di insediamento, o comunque nella prima seduta utile successiva, il Consiglio nazionale nomina un Consiglio nazionale di disciplina, composto da sei membri. Cinque membri sono nominati tra gli iscritti all'Albo da almeno dieci anni, che garantiscano indipendenza di giudizio e nei confronti dei quali non siano state irrogate in precedenza sanzioni disciplinari. Il sesto membro - senza diritto di voto - è un Avvocato, abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, scelto tra gli iscritti negli Albi degli avvocati. Il Consiglio nazionale dell'Ordine nomina altresì un componente Avvocato supplente che sostituisce il componente effettivo in caso di impedimento.
2. La carica di membro del Consiglio nazionale di disciplina è incompatibile con quella

di Consigliere nazionale, di Consigliere regionale e di membro del Consiglio regionale di disciplina.

3. Il Consiglio nazionale di disciplina resta in carica per una durata corrispondente a quella del Consiglio nazionale che lo ha nominato.
4. Esso elegge un Presidente tra i membri iscritti all'Albo.
5. Le sedute del Consiglio nazionale di disciplina sono valide se sono presenti almeno tre componenti iscritti nell'Albo, oltre al componente Avvocato.
6. Il Consiglio nazionale di disciplina delibera a maggioranza dei presenti.
7. Per ogni procedimento disciplinare, è nominato un relatore tra i membri iscritti all'Albo.
8. Il Consiglio nazionale di disciplina si pronuncia sulle impugnazioni delle decisioni adottate dai Consigli regionali di disciplina nel rispetto delle norme legislative e regolamentari, nonché del regolamento adottato dal Consiglio nazionale ai sensi del precedente art. 12, comma 3. Al procedimento dinanzi al Consiglio nazionale di disciplina si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15.
9. Il Consiglio nazionale di disciplina riferisce annualmente al Consiglio nazionale dell'attività svolta.

Capo V **Obblighi dell'Assistente sociale**

Art. 18 *Formazione permanente*

1. L'iscritto all'Albo ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al miglior esercizio della professione nell'interesse degli utenti.
2. Le modalità di adempimento dell'obbligo di formazione permanente di cui al comma precedente sono disciplinate da apposito regolamento adottato dal Consiglio nazionale dell'Ordine degli Assistenti sociali.
3. La violazione dell'obbligo dà luogo a responsabilità disciplinare.
4. I Consigli regionali dell'Ordine stipulano convenzioni con le amministrazioni competenti al fine di concordare le modalità di svolgimento delle attività di formazione permanente compiute dagli Assistenti sociali che esercitano la professione presso di esse, con particolare riferimento alla necessità di prevedere permessi che consentano la frequenza delle attività formative, compatibilmente con le esigenze degli utenti fruitori dei servizi sociali interessati.

Art. 19 *Assicurazione obbligatoria*

1. L'iscritto all'Albo deve stipulare, anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal Consiglio nazionale degli Assistenti sociali, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione.
2. L'iscritto, se richiesto, rende noti all'utente gli estremi della propria polizza

assicurativa.

3. Degli estremi della polizza assicurativa e di ogni sua successiva variazione è data comunicazione al Consiglio regionale dell'Ordine.
4. La mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente articolo costituisce illecito disciplinare.
5. Le condizioni essenziali e i massimali minimi della polizza sono stabiliti e aggiornati ogni cinque anni con decreto dal Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio nazionale degli Assistenti sociali.

Art. 20

Pubblicità informativa

1. È consentito all'iscritto dare informazioni sul modo di esercizio della professione, purché in maniera veritiera, non elogiativa, non ingannevole e non comparativa.
2. Il contenuto e la forma dell'informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell'affidamento della collettività, nel rispetto del prestigio della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza nonché nel rispetto dei principi del Codice deontologico.
3. Il Consiglio nazionale determina i criteri concernenti le modalità e gli strumenti dell'informazione e della comunicazione.
4. L'inosservanza dei commi 1 e 2 comporta illecito disciplinare.

Art. 21³

Segreto professionale

1. Gli Assistenti sociali iscritti all'albo professionale istituito con legge 23 marzo 1993, n. 84, hanno l'obbligo del segreto professionale su quanto hanno conosciuto per ragione della loro professione esercitata sia in regime di lavoro dipendente, pubblico o privato, sia in regime di lavoro autonomo libero-professionale.
2. Agli assistenti sociali di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 249 del Codice di procedura civile e 200 del Codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste dall'articolo 103 del codice di procedura penale per il difensore.
3. Agli assistenti sociali si applicano, altresì, tutte le altre norme di legge in materia di segreto professionale, in quanto compatibili.

Art. 22

Norme transitorie e finali

1. Coloro i quali sono iscritti nella sez. A e nella sez. B dell'Albo di cui all'art. 20 del DPR n. 328/2001 alla data di entrata in vigore nella presente legge sono iscritti di diritto, a cura del competente Consiglio regionale dell'Ordine, nell'Albo unico degli Assistenti sociali.

3 Riproduce l'art. 1 della l. 119/2001 che, conseguentemente, viene abrogata dal succ., art. 22.

2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale per la sez. A e per la sez. B dell'albo di cui all'art. 20 del DPR n. 328/2001 alla data di entrata in vigore della presente legge possono iscriversi a domanda all'albo.
3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente, si applica la legge 23 marzo 1993, n. 84.
4. E' abrogata la legge 3 aprile 2001, n. 119.